



Oggi 11 Settembre 2008,

alle ore 09,00, presso la consueta sala riunioni della Direzione Generale, si sono riunite, la delegazione trattante di parte pubblica dell'ASL 5 "Spezzino", costituita dal Direttore Sanitario Dr Andrea Conti, dal Direttore Amministrativo Dott. Claudio Sacchi e dal responsabile dell'Ufficio Relazioni Sindacali sig. Joris Uras e la RSU Aziendale ASL 5, le OO.SS. provinciali del comparto sanità CGIL, CISL, UIL, FIALS, FSI e Nursing-up.

Le parti hanno sottoscritto il presente accordo in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 5 del CCNL 10 Aprile 2008.

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE

In riferimento all'art. 5, c. 1 del CCNL 10 Aprile 2008, che integra l'art. 26 del CCNL 07 Aprile 1999, dei commi da 6 a 10,

1. premesso che, tra le attività oggetto di possibile deroga, di cui all'art. 17, c. 2, lett. C, punto 1, del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono ricomprese anche quelle svolte dall'ASL 5 "Spezzino",
2. considerato che, l'art. 17, c. 4, primo periodo del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, stabilisce che eventuali deroghe possono essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo,
3. considerato che tutti i lavoratori che svolgono la loro attività in turni sulle 24 ore, usufruiscono di almeno 9 ore e 45 minuti di riposo, tra la fine del turno del pomeriggio e l'inizio di quello del mattino, di 31 ore e 45 minuti di riposo consecutivo tra la fine del turno del mattino e l'inizio di quello della notte e di 53 ore e 45 minuti di riposo consecutivo tra la fine del turno della notte e l'inizio di quello del pomeriggio,

le parti stabiliscono quanto segue:

- A. al fine di compensare la mancata fruizione di un'ora e quindici minuti di riposo continuativo tra la fine del turno del pomeriggio e l'inizio di quello del mattino, si decide di considerare come "periodi equivalenti di riposo compensativo", così come recita l'art. 17, c. 4, primo periodo del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i periodi di riposo continuativo tra:
- la fine del turno del mattino e l'inizio di quello della notte
 - la fine del turno della notte e l'inizio di quello del pomeriggio



Le parti si danno reciprocamente atto che all'interno dei due periodi di riposo continuativo di cui sopra, rispettivamente di circa 32 e di circa 54 ore, può essere ragionevolmente considerato incluso il recupero compensativo della mancata fruizione di un'ora e 15 minuti di riposo continuativo di cui al precedente punto A.

Inoltre, le parti convengono che, a prescindere dall'applicazione dall'art. 5, c. 1 del CCNL 10 Aprile 2008 e dell'art. 7 c. 1, del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, l'attuale impostazione del turno sulle 24 ore, cosiddetto in "quinta", ormai in uso da anni, consente, nel rispetto delle previste 36 ore settimanali, un'adeguata cadenza del ritmo lavoro\riposo al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico degli operatori ed il livello qualitativo delle prestazioni erogate ai cittadini.

Per le motivazioni su esposte, le parti ritengono ampiamente soddisfatti i criteri che consentono di derogare, a partire dalla data di sottoscrizione del CCNL in oggetto, al disposto dell'art. 7 c. 1, del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

Il presente accordo, così come previsto dall'art. 5, c. 1 del CCNL 10 Aprile 2008, che integra l'art. 26 del CCNL 07 Aprile 1999, dei commi da 6 a 10, sarà inviato all'ARAN ed all'Assessorato alla salute della Regione Liguria, entro cinque giorni da oggi.

RSU: *[Handwritten signature]*

CGIL: *[Handwritten signature]*

CISL: *[Handwritten signature]*

UIL: *[Handwritten signature]*

FIALS: *[Handwritten signature]*

FSI: *[Handwritten signature]*

NURSING UP:

Il Direttore Amministrativo
(Dr. Claudio Sacchi)

[Handwritten signature of Dr. Claudio Sacchi]

Il Direttore Sanitario
(Dr. Andrea Conti)

[Handwritten signature of Dr. Andrea Conti]